RELAZIONE

1. Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (“l’accordo” o “l’accordo euromediterraneo”), in riferimento alla prevista adozione della decisione relativa alla proroga di un anno del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017).

2. Contesto della proposta

2.1. L’accordo euromediterraneo

Obiettivo dell’accordo euromediterraneo è

* costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;
* creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
* incoraggiare l’integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;
* sviluppare gli scambi e stimolare l’espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;
* promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

L’accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall’altra. Per conseguire gli obiettivi dell’accordo, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione e può altresì formulare tutte le adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

2.3. L’atto previsto del Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione, mediante uno scambio di lettere, deve adottare una raccomandazione relativa alla proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) (“l’atto previsto”)

L’atto previsto ha come obiettivo di prorogare di un anno la validità del piano d’azione UE‑Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017). Tale proroga permetterà di assicurare la continuità nell’attuazione dello status avanzato del Marocco.

3. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione

La posizione che l’Unione europea dovrà adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo in merito all’adozione di una raccomandazione riguardante la proroga di un anno del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) si basa sul testo del piano d’azione allegato alla presente decisione.

Le due parti hanno confermato a più riprese la ricchezza e la vitalità delle relazioni tra l’Unione europea e il Marocco e il loro pieno impegno a favore dello sviluppo continuo di queste ultime in tutti i settori d’interesse reciproco.

Nell’ambito politico attuale, la proroga del piano d’azione 2013-2017 costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per l’anno in corso e consentirà di avviare i negoziati per definire le linee e le nuove priorità del partenariato UE-Marocco per i prossimi anni.

La proroga del piano d’azione è dunque nell’interesse dell’Unione europea.

4. Base giuridica

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di decisioni che stabiliscono “*le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo*”.

Rientrano nel concetto di “*atti che hanno effetti giuridici*” gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l’organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che “*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell’Unione*”[[1]](#footnote-1).

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall’accordo euromediterraneo.

L’atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L’atto previsto ha effetti giuridici a causa del fatto che la durata di validità del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) sarà prorogata di un anno, dunque fino alla fine del 2018.

L’atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell’accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall’obiettivo e dal contenuto dell’atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell’Unione. Se l’atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l’altra solo accessoria, la decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L’obiettivo e il contenuto dell’atto previsto riguardano principalmente le azioni intraprese nel quadro dell’associazione con un paese terzo.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l’articolo 217, ossia la base giuridica dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, che costituisce il quadro giuridico delle diverse azioni previste dal piano d’azione.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. Pubblicazione dell’atto previsto

L’atto del Consiglio di associazione modificherà la durata di applicazione del piano d’azione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l’adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

2018/0261 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013‑2017)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (“l’accordo”), è stato firmato il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2000[[2]](#footnote-2).

(2) A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può adottare decisioni e raccomandazioni.

(3) Il Consiglio di associazione ha adottato il 16 dicembre 2013 una raccomandazione relativa a un piano d’azione UE- Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013‑2017)[[3]](#footnote-3).

(4) Per assicurare la continuità tra il piano d’azione e le future priorità del partenariato, è opportuno che il Consiglio d’associazione adotti, mediante scambio di lettere, una raccomandazione concernente la proroga dell’attuale piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017).

(5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione in quanto la decisione ha effetti giuridici.

(6) La proroga del piano d’azione 2013-2017 costituirà la base delle relazioni UE‑Marocco per l’anno in corso e consentirà di condurre le discussioni per definire le linee e le nuove priorità del partenariato UE-Marocco per gli anni futuri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una decisione sulla proroga di un anno a partire della scadenza del piano d’azione UE‑Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) deve basarsi sul testo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l’alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il Presidente

1. Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, , Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64. [↑](#footnote-ref-1)
2. Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Raccomandazione n. 1/2013 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 16 dicembre 2013, sull’esecuzione del piano d’azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) (GU L 352 del 24.12.2013, p. 78). [↑](#footnote-ref-3)